



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PROCEDURA NEGOZIATA

per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante A. Marucci (CUP C34H15001440004) (CIG 7682796BD0).

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premessa.....	3
Articolo 1.1: Descrizione.....	4
Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto	4
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara	5
Articolo 3.1: Avvalimento.....	14
Articolo 3.2 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive	15
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara	16
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione	17
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta economica	19
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta.....	20
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa.....	20
Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo).....	22
Articolo 7.2. Busta Economica.....	24
Articolo 7.3. Compilazione e sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE	25
Articolo 8: Garanzie	25
Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi	29
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto.....	30
Articolo 10: Subappalto.....	32
Articolo 11: Riservatezza delle informazioni	32
Articolo 12: Informazioni di carattere generale	33

Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante A. Marucci ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) del d.lgs. n. 50/2016”, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e del perfezionamento del contratto.

La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione Appaltante.

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera di invito, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) e relative norme di attuazione, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera di invito, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l’offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 1726 del 14 giugno 2018.

Si precisa quanto segue:

- L’istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, il DGUE di cui al successivo articolo 7.1.1, l’offerta economica – redatti tutti in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; in caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- le dichiarazioni/documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla gara devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge – corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l’esclusione dell’operatore economico fatta salva l’eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Descrizione

L'appalto - descritto analiticamente nel capitolato speciale d'appalto – ha ad oggetto i seguenti interventi:

In generale l'intervento volge ad una completa riqualificazione della struttura sportiva, sia attraverso una analisi della Vulnerabilità strutturale indirizzata alla definizione delle opere necessarie al conseguimento di un livello di sicurezza della costruzione (cioè con caratteristiche di risposta sismica vicine a quelle di un edificio di nuova costruzione), sia nella verifica degli impianti presenti (elettrico, illuminotecnico, idraulico, termico ed antincendio), per definire interventi diretti ad una piena rispondenza di tutti gli impianti alle normative vigenti e sia ad una ottimizzazione dei servizi destinati alle attività sportive che da anni usufruiscono della struttura. Inoltre, prioritariamente, la progettazione mira essenzialmente alla ristrutturazione del manto di copertura dell'intera struttura sportiva, compreso il completo ed urgente smantellamento dei pannelli in amianto che attualmente costituiscono il manto della porzione superiore la sala riservata alle attività sportive di Lotta e Judo e a dotare la struttura della necessaria accessibilità ed adattabilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Luogo di esecuzione: - via Antonio De Dominicis – Ascoli Piceno.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 2: Importo dell'appalto e durata del contratto

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **458.400,49** (euroquattrocentocinquantottomilaquattrocento/49), di cui € 42.898,00 (euro quarantaduemilaottocentonovantotto/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **415.502,49** (euroquattrocentoquindicimilacinquecentodue/49).

Per determinare l'importo a base d'asta il Comune ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad € **174.777,39** (euro centosettantaquattromilasettecentosettantasette/39).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	CLASS.	IMPORTO LAVORI (Euro)
Edifici civili e industriali	OG1 prevalente e subappaltabile fino al 30%	II	327.892,17
Impianti	OG11	< 150.000,00	130.508,32

Si precisa che all'interno della categoria prevalente OG1 è presente una lavorazione riconducibile alla categoria OG12 "opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" (per un importo pari ad € 6.000,00) non rilevante ai fini della qualificazione ma indicata ai fini del subappalto.

Si precisa altresì che per le lavorazioni relative a tale categoria viene richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n.152 del 03/04/2006.

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali.

L'appalto è finanziato con avanzo di mutuo vincolato (Impegno contabile 678/2018).

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, **pena l'esclusione**, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.

È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

a) requisiti di ordine generale

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera di invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:
 - 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia all'art.85 del D.lgs. n.159/2011.*
- 3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui

- riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;;

m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. (nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB-1: **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016**, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00) l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art.7 – **preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante** ovvero il DGUE.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice dichiarando nel modello di istanza i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero senza indicare nominativi dei singoli soggetti - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta - salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.

- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00** utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 7 e seguenti del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)

- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2. **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE.

NB-3: **Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante precedente ai sensi dell’art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero il DGUE..

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alla **Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e alla Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
- ✓dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - ✓dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - ✓originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-4: **Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8 novembre 2017 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – – se dovuto – nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (All. XVI del Codice).

N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

N.B.: Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa**A) per la categoria prevalente dei lavori OG1 (edifici civili e industriali)**

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente articolo 2 e, pertanto:

Lavorazione	Cat	Class.	Importo (€)
Edifici civili e industriali	OG1	II	327.892,17

B) per la categoria dei lavori OG11 (impianti)

- possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:
 - a) di aver eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente art. 2 e, pertanto:

Lavorazione	Cat	Importo (€)
Impianti	OG11	130.508,32

- b) di avere sostenuto, nello stesso, periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente articolo 2 e, pertanto:

Lavorazione	Cat	Class.	Importo (€)
Impianti	OG11	I	130.508,32

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CATEGORIA SCORPORATA

Per le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OG11, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. “**SIOS**”) elencate dal decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori; si applica l'art 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 quanto al divieto di avvalimento, e l'art 105, comma 5, che dispone che l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo della categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L'eventuale quota del 30 per cento di subappalto delle lavorazioni afferenti alla categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del D.M. 248/2016.

Tutte le lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso di attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo della categoria scorporabile (classifica I[^]) o, in alternativa, essendo di importo inferiore ai 150.000 euro, mediante possesso dei requisiti previsti dall'art 90 del D.P.R. 207/2010, con facoltà di subappaltare una quota non superiore al 30% (trenta per cento) ad operatore economico in possesso di qualificazione adeguata alle lavorazioni da eseguire, e il divieto di subappalto della parte rimanente.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE **di tipo orizzontale**, di cui all'art 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett c) del Codice, al fine della qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice;

Articolo 3.1: Avvalimento

I requisiti di cui all'art.3 lett. B del disciplinare di gara (per la categoria prevalente dei lavori OG1) possono essere dimostrati conformemente all'art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** la seguente documentazione utilizzando preferibilmente gli schemi allegati al modello dichiarazioni ovvero – limitatamente alle ipotesi di seguito riportate – il DGUE:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del **concorrente**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa è possibile utilizzare la dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C);
- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
 - possiede i requisiti di carattere generale previsti all'art.80 del Codice;
 - possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all'art.3 del disciplinare;
 - possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA);
 - possiede i requisiti oggetto di avvalimento.
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.

N.B.-1: Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice (previsti nell'ambito del DGUE), ai requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l'impresa **ausiliaria** può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II, sezioni A e B, Parte III, Parte IV – in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento eventualmente anche la sola sezione "α", Parte VI.

Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall'art. 3 del disciplinare di gara (non inseriti nel DGUE) nonché all'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come associata o consorziata, l'impresa **ausiliaria** può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti nella sezione dedicata all'impresa ausiliaria all'interno del modello di istanza predisposto dalla Stazione Appaltante.

N.B.- 2: Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto previsto nell'ambito dell'art. 3 del disciplinare.

- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie che devono essere, **a pena di nullità del medesimo contratto**, dettagliatamente descritte;

NB-3: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010** deve:

- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- essere allegato, a pena di esclusione, in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

d) **il PassOE** relativo all'impresa ausiliaria debitamente sottoscritto da quest'ultima; in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria e sottoscritto da entrambi.

NB-4: l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NB-5: l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

NB-6: Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

NB-7: In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, via P.E.C., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 3.2 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co. 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e **deve pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il termine perentorio delle **ore 12:30 del giorno 23 novembre 2018, venerdì (23.11.2018)** esclusivamente al Comune di Ascoli Piceno, Protocollo Generale Piazza Arringo n. 7, 63100 Ascoli Piceno.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; al riguardo, si precisa che il Servizio Protocollo Generale/U.R.P. del Comune di Ascoli Piceno osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

“CIG 7682796BD0 Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante A. Marucci”.

Scadenza offerte: 23.11.2018, ore 12:30 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 2 (due) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **“B - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2.

Le offerte plurime, incomplete, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni dei lavori specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara saranno escluse.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in Piazza Arringo, Servizio Centrale di Committenza, Edificio B, piano 1° - **il giorno 26 novembre 2018, lunedì alle ore 09.30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il Seggio di gara (anche in composizione monocratica), con l'assistenza di due testimoni, procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, secondo la procedura di seguito sinteticamente riportata:

- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97 co. 2 del Codice nonché al sorteggio del coefficiente previsto dall'art.97 co. 2 lett. e) del Codice in caso di utilizzo di quest'ultimo metodo di calcolo della soglia di anomalia;
- all'apertura della busta "A-Documentazione amministrativa" relativa alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione ai fini dell'ammissione ed alla comunicazione ai concorrenti degli esiti della verifica documentale;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla relativa valutazione;
- alla determinazione della soglia d'anomalia di cui all'art. 97 co. 2 del Codice e all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art 97 co. 8 del D. Lgs. 50/2016;
- formulazione della proposta di aggiudicazione.

Terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di partecipazione previsti, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell'art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai sensi dell'art.76 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec.

In caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art.77 del RD 827/24 ovvero:

- se gli operatori risultati a pari merito sono presenti, si procederà nella stessa seduta ad invitare gli stessi a presentare una nuova offerta migliorativa previo possesso di procura ad negotia; in caso di ulteriore parità si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio effettuato nella medesima seduta pubblica;
- se, invece, nessuno dei suddetti operatori è presente, si procederà ad effettuare in una successiva seduta pubblica – fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione – il sorteggio tra le offerte risultate a pari merito.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci si precisa quanto segue:

- ✓ non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ✓ in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art.77 del RD 827/24 ovvero:
 - se gli operatori risultati a pari merito sono presenti, si procederà nella stessa seduta ad invitare gli stessi a presentare una nuova offerta migliorativa previo possesso di procura ad negotia; in caso di ulteriore parità si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio effettuato nella medesima seduta pubblica;
 - se, invece, nessuno dei suddetti operatori è presente, si procederà ad effettuare in una successiva seduta pubblica – fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione – il sorteggio tra le offerte risultate a pari merito.
- ✓ si procederà alla trasmissione delle offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'eventuale valutazione della loro congruità ai sensi di cui all'art.97 co.6 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte;

- ✓ preso atto dell'attività condotta dal RUP, si procederà a comunicare le eventuali esclusioni delle offerte sottoposte a verifica e non risultate congrue e a formulare la proposta di aggiudicazione.

Con riferimento all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare alle modalità di calcolo si precisa, quanto segue:

- *calcolo di cui alle lett. a) e b) dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:*
nel determinare il venti per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da accantonare ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante considererà come 'unica offerta' tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino "al margine delle ali", sia se si collochino "all'interno di esse";
- *calcolo di cui alle lett. e) dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:*
nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da accantonare ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante considererà come 'unica offerta' tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino "al margine delle ali", sia se si collochino "all'interno di esse";
- *calcolo di cui alla lett. b) dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:*
si precisa altresì che la prima cifra dopo la virgola che deve essere considerata ai fini dell'invarianza o del possibile decremento percentuale della media delle offerte centrali, è quella risultante dalla somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, senza considerare le offerte accantonate con il taglio delle ali;
- *calcolo di cui alle lettere a) b) ed e) dell'art 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:*
le offerte di uguale valore devono essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico;
- *le offerte accantonate temporaneamente con il taglio delle ali non vengono considerate per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali;*
- *in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 porti alla conseguenza che tutte le offerte ammesse risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, la Stazione appaltante procede immediatamente ad un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di un diverso metodo di calcolo della soglia di anomalia tra quelli previsti dalla norma.*

Tutti i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" saranno effettuati utilizzando fino alla quinta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore qualora la sesta cifra risultasse pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta economica.

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso unico percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa

Avvertenze:

Al fine di facilitare la compilazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura è reso disponibile un modello di istanza di partecipazione completo di dichiarazioni.

Nel caso in cui l'operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest'ultima accetta il DGUE con la precisazione che esso dovrà essere integrato con un'istanza comprendente le ulteriori dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara e non contenute nel DGUE.

Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la seguente documentazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e ss del disciplinare - utilizzando preferibilmente il modello di istanza allegato al presente disciplinare ovvero il DGUE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico articolo dedicato al DGUE - e precisamente:

- a) **a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione completa di dichiarazioni**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
- b) **a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta:
 - **di rientrare tra i soggetti ammessi** a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica;
 - **il possesso dei requisiti di partecipazione**, in conformità a quanto previsto agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;
 - *(nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa)* che le copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;
- c) **a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al successivo articolo 8, **con allegata la dichiarazione, concernente l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 8 qualora l'offerente risultasse affidatario e dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;**
- d) *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta)* **a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello stesso, richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;

- e) **a pena di esclusione**, ricevuta **di pagamento**, comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di **euro 35,00**, ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il mancato versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C entro i termini di scadenza previsti dalla gara non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L'importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell' A.N.A.C <http://www.anticorruzione.it> . In caso di Ati o di consorzi, sia costituiti che da costituirsi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio.
- f) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
- g) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;
- h) **PASSOE debitamente sottoscritto** di cui alla delibera n. 157/2016 dell'ANAC relativo al concorrente (si veda il riquadro sottoriportato);
- a) **a pena di esclusione**, nel caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- i) (nel caso di **avvalimento**) **a pena di esclusione**, la documentazione prevista dall'art.3.1 secondo le modalità ivi riportate;
- j) (nel caso di **subappalto**) la documentazione prevista dall'art.10 secondo le modalità ivi riportate.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.

È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Nell'ipotesi di RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate da ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando;
- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, **a pena di esclusione**, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle quote percentuali di riparto delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative

al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;

- in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate da ciascuna impresa aderente al contratto di rete;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate secondo le modalità previste per l'ATI;
- l'istanza di partecipazione – da presentarsi a cura dell'operatore singolo, dei RTI/Consorti costituiti, degli operatori appartenenti a RTI e Consorti da costituirsi/aggregazioni di imprese/GEIE – è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n.642/72; le dichiarazioni sostitutive, invece, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del DPR n.445/00 (esempio, dichiarazioni rese dalle Consorziate per conto delle quali partecipa il Consorzio stabile).

Riquadro PASSOE

Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.157/16 dell'ANAC si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE debitamente sottoscritto; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>

In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art.85 del D.lgs. n.50/2016, qualora l'operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest'ultima accetta il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa" secondo le prescrizioni di seguito indicate e fermo restando quanto previsto dagli artt.3 e ss del disciplinare.

In particolare, si evidenzia che, in alternativa al modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, il DGUE - debitamente firmato dal concorrente (ovvero ausiliario), corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate, rimanendo a carico dell'operatore l'obbligo di presentare separatamente le ulteriori dichiarazioni richieste dal

disciplina di gara:

A. Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e ad altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:
 - modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
 - in caso di RTI indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
 - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
- Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.
- DGUE - Parte III sezione A: motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- DGUE - Parte III sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- DGUE - Parte III sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- DGUE - Parte VI: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarati condanne, conflitti di interesse, risoluzioni contrattuali o fattispecie comunque incidenti sulla moralità professionale/integrità/affidabilità del concorrente, adozione di misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

NB: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE".

B. Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione): - DGUE – Parte IV.

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione "α" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento;

- C. Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento con indicazione dell'impresa ausiliaria: **DGUE del concorrente - Parte II** sezione C);
- D. Dichiarazione dell'impresa **ausiliaria** con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione "α"), Parte VI;

- E. Dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto facoltativo con relativa quota percentuale: DGUE – Parte II sezione D;
- F. Dichiarazione di ciascuna Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: DGUE - Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “a ”), Parte VI.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare **un proprio DGUE distinto**, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato separatamente e firmato, **sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici**, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III, IV e VI.

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 co. 12 del Codice.

Articolo 7.2. Busta Economica

Nella busta “C- OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all’art. 7.3 del presente disciplinare.

L’offerta economica, predisposta secondo il “*Modello offerta economica*” allegato al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, l’indicazione dei seguenti elementi:

1. il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
2. l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta), espressi in cifre e in lettere, che costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95, co. 10, del Codice.
3. l’indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art 95, comma 10, del Codice;

Si precisa che il ribasso percentuale andrà indicato con non più di cinque cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle lavorazioni elencate nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- in caso di discordanza tra le cifre e lettere nell’ambito dell’indicazione dell’offerta economica, prevale l’importo indicato in lettere;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del Codice;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;

Articolo 7.3. Compilazione e sottoscrizione dell’offerta in caso di RTI, Consorzi,

Si precisa quanto segue:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/16:

a) l’offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da costituirsi;

b) la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese associate/consorziate; ai consorzi ordinari di cui all’art.45 co.2 del Codice sarà applicata, salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare, la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione; nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:

a) l’offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:

a) l’offerta economica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

Articolo 8: Garanzie

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (**nella busta documentazione amministrativa**), da garanzia denominata “garanzia provvisoria”, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad Euro 9.168,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

➤ **cauzione**, che può essere versata:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno di deposito; in tal caso l’originale del titolo deve essere inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”;

b) in contanti presso la tesoreria dell'Amministrazione, con versamento o bonifico su c/c codice IBAN IT98I0200813507000102493318 – Unicredit Spa Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza, 10/A; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale “cauzione provvisoria lavori ristrutturazione palestra atletica pesante” deve essere inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”;

si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

oppure

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, **pena l'esclusione**, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 3) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 5) essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
- 6) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

oppure

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

Riquadro: Ipotesi premianti

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- 4) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 8) Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del modello di istanza).**
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – causa di esclusione.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di

fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

A) Garanzia provvisoria

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a

pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **non ancora costituiti**, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall'impresa capogruppo/consorzio.

B) Garanzia definitiva

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC o altro strumento di comunicazione telematica ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, con provvedimento del Dirigente che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura e nel rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
 - la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d'ufficio attraverso la banca dati nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co. 12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.

3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
 - Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
 - Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Garanzia definitiva;
 - (in caso di ATI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs.n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
 - Polizza per responsabilità civile;

Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica. Le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad euro 600,00 (euroseicento/00). **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 co.12 del Codice.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Il Settore che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Subappalto

È consentito il subappalto delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del d.lgs.50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo complessivo del contratto.

Lavorazione	Cat.	Importo	Classificazione lavori	Subappaltabile	
Edifici civili e industriali	OG1	€ 327.892,17	Prevalente	SI	Max 30% importo contrattuale
Impianti	OG11	€ 130.508,32	scorporabile	SI	Max 30% importo categoria

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e ss, 7 e 7.1. del disciplinare di gara, si precisa che il concorrente deve:

- dichiarare le lavorazioni che si intende subappaltare a favore di operatore economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale sull'importo contrattuale; in caso di utilizzo del DGUE, il concorrente deve compilare la Parte II sezione D.

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle lavorazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

- depositare il contratto di subappalto presso la Direzione che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

Articolo 11: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa

antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D. Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 12: Informazioni di carattere generale

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: UgoG@comune.ascolipiceno.it almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comuneap.gov.it> nella sezione dedicata ai Bandi di gara.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo UgoG@comune.ascolipiceno.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione**.

Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente Comune di Ascoli Piceno.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dall'Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Ancona..

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'architetto Ugo galanti - UgoG@comune.ascolipiceno.it.

Allegati:

Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse

Modello offerta economica

Il Dirigente
(f.to Arch. Ugo Galanti)